

COMUNE DI MEDUNO



REGOLAMENTO POLIZIA RURALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 27/11/2020

INDICE

CAPO I Disposizioni generali.....	5
Art. 1 Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione	5
Art. 2 Il Servizio di Polizia Rurale	5
Art. 3 Espletamento del Servizio di Polizia Rurale.....	5
Art. 4 Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di Polizia Rurale	5
Capo II Norme generali per gli ambiti rurali	6
Art. 5 Pulizia dei terreni agricoli incolti.....	6
Art. 6 Divieto di ingresso nei fondi altrui	6
Art. 7 Attività agricole ed esercizio venatorio.....	7
Art. 8 Pascolo degli animali	7
Art. 9 Pascolo in ore notturne.....	7
Art. 10 Obbligo di comunicazione da parte dei pastori.....	7
Art. 11 Percorrenza di strade pubbliche con animali	8
Art.12 Spigolature, rastrellature, raspollature	8
Art. 13 Accensione di fuochi nei fondi.....	8
Art. 14 Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo.....	8
Art.15 Cani a guardia di proprietà rurali	9
Art.15-bis Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico	9
Art.15-ter Cani vaganti trovati	9
Art.16 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi.....	10
Art. 17 Trasporto di animali	10
Art.18 Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali	10
Art. 19 Smaltimento di animali morti	11
Capo III Ambiti rurali edificati	11
Art. 20 Case rurali	11
Art. 21 Deflusso delle acque meteoriche	11
Art. 22 Norme generali sui fabbricati rurali strumentali	11
Art. 23 Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività di allevamento (a carattere familiare e non) e/o alla detenzione animali di affezione e/o per autoconsumo	12
Art. 24 Nuovi recinti per gli animali	12
Art. 25 Depositi di foraggi e insilati.....	13
Capo IV Tutela delle strade e regime delle acque.....	13
Art. 26 Distanze per fossi, canali ed alberi.....	13
Art. 27 Gestione di fossi e canali privati	14
Art. 28 Irrigazione	14
Art. 29 Bacini di raccolta dell'acqua pluviale	14
Art. 30 Deflusso delle acque	15
Art. 31 Scarico nei fossi	15
Art. 32 Rispetto delle strade nell'esercizio delle attività agricole.....	15
Art. 33 Siepi e alberi prospicienti le strade pubbliche	16
Art. 34 Strade private e vicinali	16

Capo V	Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi	16
Art. 35	Definizione di bosco	16
Art. 36	Modalità di gestione e salvaguardia del bosco.....	17
Art. 37	Definizione di boschetto	17
Art. 38	Definizione di siepe	17
Art. 39	Modalità di gestione di siepi e boschetti.....	17
Art. 40	Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche	17
Art. 41	Piante arboree e/o arbustive di pregio.....	18
Capo VI	Interventi fitoiatrici e malattie delle piante	18
Art. 42	Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice.....	18
Art. 43	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento	19
Art. 44	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	19
Art. 45	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici. 19	
Art. 46	Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.....	19
Art. 47	Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti	20
Art. 48	Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.....	20
Art. 49	Distribuzione di esche avvelenate.....	20
Art. 50	Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura	21
Art. 51	Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	21
Art. 52	Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	21
Capo VII	Gestione dei liquami zootecnici, dei letami e di altri prodotti organici	21
Art. 53	Definizione di liquame.....	21
Art. 54	Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici	21
Art. 55	Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione	22
Art. 56	Definizione di letami.....	22
Art. 57	Stoccaggio dei letami	23
Art. 58	Trasporto dei liquami zootecnici, dei letami e altri ammendanti organici.....	23
Art. 59	Spargimento dei liquami zootecnici, dei letami e altri ammendanti organici.....	23
Art. 60	Spargimento dei liquami zootecnici, in vicinanza di centri abitati e singole abitazioni	23
Art. 61	Concimazione organica con liquami e letami	23
Art. 62	Concimazione con ammendanti organici diversi dai liquami e dai letami	24
Capo VIII	Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli	25
Art. 63	Vendita diretta di prodotti agricoli	25
Art. 64	Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati	25
Art. 65	Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati	25
Capo IX	Sanzioni	26
Art. 66	Soggetti accertatori	26
Art. 67	Contestazione e notificazione	26
Art. 68	Pagamento in misura ridotta	27

Art. 69	Soggetto competente ad applicare la sanzione.....	27
Art. 70	Ricorso avverso il verbale di accertamento	27
Art. 71	Rapporto ai fini dell'applicazione della sanzione.....	28
Art. 72	Ordinanza-Ingiunzione	28
art. 73	Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.....	28
art. 74	Sanzioni accessorie e misure di ripristino.....	29
art. 75	Soggetto competente ad applicare le misure di ripristino	29
Capo X	Entrata in vigore del regolamento.....	29
Art. 76	Entrata in vigore.....	29
Glossario	31

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, di seguito denominato C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
3. Le materie disciplinate dal presente regolamento sono anche soggette alle rispettive norme speciali.

Art. 2

Il Servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 3

Espletamento del Servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio della Polizia Locale che, nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente regolamento, può essere coadiuvato da un Ufficio appositamente costituito o individuato dalla Giunta Comunale.
2. Il Servizio di Polizia Rurale è svolto dai dipendenti Comunali addetti a tale attività, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 4

Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di Polizia Rurale

1. Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, gli sono demandati in materia edilizia, Polizia Locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.
2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, quando sono destinate ad un soggetto determinato.

3. Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:
 - a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
 - b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
 - c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.
4. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

Capo II

Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 5

Pulizia dei terreni agricoli incolti

1. I proprietari, ovvero i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, in seguito denominati aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti puliti e liberi da rifiuti e/o sterpaglie, ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni e/o disagio a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'emissione di odori molesti nonché la proliferazione di insetti, roditori e/o animali infestanti o l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 6

Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
2. Fatte salve le disposizioni del Codice Civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

Art. 7

Attività agricole ed esercizio venatorio

1. La caccia vagante non può essere praticata nei fondi coltivati a vigneti, ad uliveti, frutteti specializzati, a mais da seme fino a raccolto avvenuto, nonché nei fondi ove siano presenti colture erbacee da seme, e soia; in tali circostanze non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto.
2. Indipendentemente dalla coltura in atto, e fatte salve le eccezioni previste dalle speciali norme venatorie, l'esercizio della caccia non è consentito su terreni coperti per la maggior parte o interamente da neve, nonché su terreni allagati dalle piene di corsi d'acqua.
3. Qualora il proprietario intenda vietare l'accesso al fondo ai cacciatori deve recintarlo con rete metallica, siepe viva o altra barriera fisica di altezza non inferiore a metri 1,20; in tal caso, la volontà di interdire l'accesso al fondo deve essere manifestata alla direzione centrale regionale competente in materia di agricoltura e foreste.
4. Il proprietario o il suo avente causa può chiedere alla direzione centrale regionale competente in materia di agricoltura e foreste, alle scadenze definite dal servizio stesso, l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi, sui quali si praticino attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate.
5. Se la richiesta di interdizione dell'attività venatoria, di cui al comma 4 del presente articolo, viene accolta, il fondo deve essere delimitato, a cura del proprietario o del conduttore con idonei cartelli non soggetti a tassazione.

Art. 8

Pascolo degli animali

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare il Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR n. 320/1954), nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.
2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.
3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.
4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

Art. 9

Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

Art. 10

Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

1. In base al DPR 320/1954, Cap. IX, Art. 43: Per gli spostamenti fuori comune di residenza l'interessato, valendosi del mod. n. 8 –A unito al libretto – deve presentare almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al sindaco del comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui trovasi il gregge da spostare. Per ogni successivo spostamento deve essere presentata nuova domanda.

Art. 11

Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come "strade locali"; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.
2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

Art. 12

Spigolature, rastrellature, raspollature

1. Sui fondi altrui è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.

Art. 13

Accensione di fuochi nei fondi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento, nei fondi è vietato accendere fuochi.
2. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152.
3. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata.

Art. 14

Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

1. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale effettuate nel luogo di produzione sono ammesse nel fondo. Dovranno in ogni caso essere adottate tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato all'abbruciamento, il cumulo dello stesso deve essere collocato ad una distanza minima di metri 50 dalle strade pubbliche, dalle ferrovie, dai luoghi pubblici e metri 100 dalle abitazioni.
3. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato

numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

4. Nelle giornate ventose le operazioni di accensione ed abbruciamento sono consentite solo in presenza di vento di intensità non superiore a gradi 2 “brezza leggera” della scala Beaufort (6 – 11 km/h) al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Legge Regionale 18 febbraio 1977, n. 8, così come disposto all’art. 182 del Decreto Legislativo 152 del 2006, con le quali viene stabilito che nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione FVG, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Art.15

Cani a guardia di proprietà rurali

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l’accesso alle strade stesse.

Art.15-bis

Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico è obbligatorio l’utilizzo del guinzaglio (nella misura prevista dalla normativa nazionale, attualmente pari a un massimo di 1,5 metri) e, qualora prevista dalla normativa statale, anche della museruola, da applicare comunque al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti (DPR del 26 Giugno 2015, n. 0127/Pres. 2015 – Allegato A);
2. I cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti di museruola e guinzaglio. L.R. 11 Ottobre 2012, n.20 – Art. 21 (Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche).
3. Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico e a condizione che siano adeguatamente recintati; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia; i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando vengono utilizzati per servizio.
4. È fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con le deiezioni liquide e solide degli animali stessi anche tramite idonea pulizia.

Art.15-ter

Cani vaganti trovati

1. I cani sorpresi a vagare senza la presenza del proprietario/possessore vengono catturati a norma di legge.
2. I possessori dei cani di cui la precedente comma sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia. L.R. 11 Ottobre 2012, n.20 – Artt. 5 comma 4; 16, 25 e 26.

Art.16

Art.16

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.
2. Ai sensi dell'art. 925 del C.C., il ritrovatore dell'animale mansuefatto ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.

Art. 17

Trasporto di animali

1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi, ed, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto (Regolamento CE 1/2005).
2. In conformità a quanto prescritto dall'art. 37 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere il pavimento e le pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; quelli a furgone devono, inoltre, avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione; gli autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti adibiti al trasporto di animali di piccola taglia, devono avere il pavimento di detti piani ben raccordati alle pareti, in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.
3. Con riferimento all'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi", è consentito il trasporto per conto proprio di equidi e dei produttori primari che trasportano animali propri, attraverso la compilazione della autodichiarazione della registrazione secondo gli Allegati G e H.

Art.18

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n. 320/1954, al Comune ed all'ASFO – Azienda Sanitaria Friuli Occidentale competente per territorio, di seguito denominata A.A.S., qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, ai sensi dell'art.1 del D.P.R. n. 320/1954, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
2. Ai sensi dell'Art. 4 del D.P.R. n. 320/1954, ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e non appena rilevano i sintomi sospetti di una delle malattie indicate nell'art.1, di:
 - a) isolare gli animali ammalati;
 - b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
 - c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario comunale.

3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'ASFO.

Art. 19

Smaltimento di animali morti

1. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del Regolamento CE/1069/2009 e al D.Lgs 02/10/2012 n. 186, o di specifiche norme di Polizia Veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.
2. È vietato l'interramento di animali morti per malattie infettive e diffuse, o sospetti di esserlo; può essere autorizzato esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario dell'ASFO in conformità alle prescrizioni del regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320.

Capo III

Ambiti rurali edificati

Art. 20

Case rurali

1. Per casa rurale si intende una costruzione destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.
2. La casa rurale è soggetta alle normative applicabili alle civili abitazioni.

Art. 21

Deflusso delle acque meteoriche

1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa, e ad impedire il loro deflusso lungo le strade.
2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di deflusso delle acque meteoriche tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.

Art. 22

Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola.
2. Fatte salve le norme urbanistiche comunali e le norme speciali vigenti, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.
3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.
4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le

derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.

5. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di sistemi che impediscano l'accesso ad animali indesiderati.
6. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti o altre sostanze tossiche.
7. I fienili sopraelevati devono essere dotati di regolare parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
8. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

Art. 23

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività di allevamento (a carattere familiare e non) e/o alla detenzione animali di affezione e/o per autoconsumo

1. I ricoveri destinati ad attività di allevamento a carattere familiare e non, fatte salve le specifiche norme urbanistiche del vigente P.R.G.C. comunale, dovranno essere costruiti in conformità ai seguenti criteri:
 - a) garantire protezione e benessere agli animali e un'adeguata custodia al fine di evitare lo sconfinamento nelle proprietà altrui;
 - b) essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni;
 - c) evitare il ristagno delle deiezioni;
 - d) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - e) non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;
 - f) essere gestiti in modo da evitare la proliferazione di insetti, roditori e/o animali infestanti.
2. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti nello stesso ricovero insieme ai bovini e bufalini solo se aventi lo stesso livello sanitario;
3. E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini;
4. Il responsabile dell'azienda è tenuto a presentare una richiesta di attribuzione del codice di identificazione aziendale al Servizio Veterinario dell'ASFO, fornendo tutti i dati necessari per la registrazione;
5. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri destinati ad attività di allevamento (a carattere familiare e non) e/o alla detenzione di animali di affezione e/o per autoconsumo, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente e delle vigenti leggi di settore.
6. Per gli allevamenti rurali di avicoli con un numero di capi fino a 50, che non movimentano avicoli verso altre aziende e nel quale gli avicoli sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale, senza attività commerciale, e gli allevamenti familiari di conigli che ospitano un numero inferiore a 25 fattrici, che non movimentano animali verso altre aziende e nel quale gli animali sono allevati per autoconsumo, è necessario che venga fatta comunicazione al servizio veterinario. Per gli allevamenti di avicoli con un numero di capi da 51 a 250, e per gli allevamenti di suini per autoconsumo fino a 4 capi, è necessaria l'attribuzione del codice aziendale.

Art. 24

Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di

terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale, non causare inquinamento ambientale e/o disagio alle abitazioni vicine. Tali recinti dovranno essere gestiti in modo da evitare la proliferazione di insetti, roditori e/o animali infestanti.

Art. 25

Depositi di foraggi e insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le norme vigenti della prevenzione incendi e le N.T.A. del vigente P.R.G.C. del Comune di Meduno, devono distare almeno 20 metri dalle abitazioni del proprietario del deposito ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.
2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, gli elettrodotti, i gasdotti, gli oleodotti, le cabine elettriche o nelle loro immediate vicinanze.
3. I depositi di foraggi insilati di nuova realizzazione, al fine di ridurre odori sgradevoli e fastidiosi, devono distare almeno 50 mt. da qualsiasi abitazione ed essere dotati idonei accorgimenti in grado di impedire, soprattutto nei periodi primaverili/estivi, qualsiasi ristagno superficiale di liquidi di percolamento della massa vegetale stoccata.
4. E' vietato l'utilizzo di pneumatici quale sistema di ancoraggio delle coperture di chiusura delle masse vegetali insilate.

Capo IV

Tutela delle strade e regime delle acque

Art. 26

Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Chiunque intenda scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del C.C.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del C.d.S., che in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.
3. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.
4. Fatte salve le norme dei commi 5 e 6 del presente articolo, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, la distanza da rispettare per nuove piantumazioni lungo il confine del demanio stradale, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri.
6. Le distanze da rispettare per la piantumazione di siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Art. 27

Gestione di fossi e canali privati

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.
2. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.
4. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.
5. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
6. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, i fondi prospicienti le strade, anche interpoderali, privi di fossi, dovranno essere gestiti in modo da impedire modifiche al loro assetto tali da ostacolare il regolare deflusso delle acque dalla sede stradale né favorire lo scarico delle acque dai terreni sulla sede stradale stessa.
7. Qualora la conformazione del fondo sia tale da creare situazioni di cui al comma precedente il proprietario del fondo medesimo dovrà provvedere a realizzare le opere idonee; in caso contrario, il Comune, con propria ordinanza, intima l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili e provvederà, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 28

Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti aventi l'onere della gestione delle condotte irrigue ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

Art. 29

Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente autorizzata.

Art. 30

Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523).
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

Art. 31

Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 32

Rispetto delle strade nell'esercizio delle attività agricole

1. Ai fini del presente Regolamento si assume il termine "strada" così come definito dall'art. 1 D.lgs. 30.04.1992 n. 285 – Codice della Strada, aree ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, e classificate dall'art. 2 dello stesso D.lgs. 30.04.1992 n. 285, in seguito denominate strade.
2. È vietato occupare le strade con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.
3. È vietato alterare i confini o insudiciare le strade nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
4. In caso di insudiciamento è obbligatorio segnalare la situazione di pericolo e ripulire immediatamente la sede stradale.
5. Nello svolgimento delle attività agricole i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di 1 metro dal confine stradale.
6. I frontisti delle strade, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza invadere né arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di 3 metri, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di 1 metro, nei casi di aratura parallela alla stessa.
7. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 6 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.

Art. 33

Siepi e alberi prospicienti le strade pubbliche

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.
2. È fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

Art. 34

Strade private e vicinali

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.
2. Le strade vicinali, essendo assimilate dall'art. 2 del C.d.S. alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche; per cui gli oneri di manutenzione sono a carico del Comune.

Capo V

Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

Art. 35

Definizione di bosco

1. Fatti salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe compendiate dalla legislazione vigente in materia di forestazione, si considerano bosco, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 23 aprile 2007 n. 9 "Norme in materia di risorse forestali", i terreni coperti da vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano un'estensione superiore a 2.000 m³, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.
2. La misurazione dei parametri di cui al comma 1 è effettuata alla base esterna dei fusti.
3. Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, così come definite al comma 1 del presente articolo, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.
4. Sono assimilabili a bosco:
 - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento di cui all'art. 43 della L.R. n. 9/2007, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
 - c) le radure di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
5. Non sono considerate bosco le tipologie arboree elencate all'art. 7 della L.R. n. 9/2007.

Art. 36

Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

Art. 37

Definizione di boschetto

1. Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui all'articolo 35 del presente Regolamento, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 m³.

Art. 38

Definizione di siepe

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

Art. 39

Modalità di gestione di siepi e boschetti

1. La conduzione e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali, alle specifiche pratiche di silvicoltura e comunque finalizzate alla loro conservazione.
2. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.
3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.
4. Fatte salve le norme del C.d.S., il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
5. Fatte salve le N.T.A. del Piano Regolatore, l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune. Il Comune, al fine di tutelare gli interessi pubblici di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione di un intervento previa motivata determina.

Art. 40

Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espianazione di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie pari a quella espianata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare e l'impiego di essenze vegetali autoctone.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligatorio fare istanza al Comune l'espianazione di siepi o boschetti; tale istanza d'inizio attività dev'essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - b) descrizione degli interventi previsti;
 - c) elenco delle specie da eliminare e di quelle da impiantare in compensazione;
 - d) superficie di espianazione e di nuovo impianto;
 - e) estremi catastali delle aree interessate;
 - f) durata dei lavori.
3. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, può motivatamente vietare l'intervento o prescriverne le particolari modalità di attuazione; in assenza di tali atti l'espianazione può essere effettuata.
4. Nei casi in cui si rende necessario espianare siepi e boschetti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, è dovuto un intervento compensativo con le modalità previste dall'ente titolare competente.

Art. 41

Piante arboree e/o arbustive di pregio

1. Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali (D.P.G.R. 20 settembre 1995 n. 313/Pres., L.R.23 aprile 2007 n. 9, art. 81), per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.
2. Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, il Comune predisponde l'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.
3. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, gli elementi vegetali che costituiscono piante di pregio sono identificati con apposito atto comunale che ne delinea le caratteristiche.
4. E' vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.

Capo VI

Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

Art. 42

Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Servizio Regionale competente in materia fitosanitaria la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i conduttori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE , nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.

2. La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente al Servizio Regionale competente in materia fitosanitaria, oppure tramite le Autorità comunali, ovvero tramite i Servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio.
3. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
4. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.

Art. 43

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento

1. E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento superiore a quello classificato come brezza della scala Beaufort (Allegato).

Art. 44

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 46 del presente Regolamento, nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.

Art. 45

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.

Art. 46

Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. E' vietata l'immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti o contaminarne le colture ivi presenti.
2. E' vietata l'irrorazione con mezzi aerei (art. 13 del D.lgs. 150/12).
3. Nelle aree agricole che per loro conformazione morfologica o per frammentazione delle proprietà o dei singoli appezzamenti è vietata l'irrorazione con attrezzature che non garantiscano il controllo dell'irrorazione stessa.
4. E' vietata l'irrorazione con attrezzature che non garantiscano il controllo dell'irrorazione stessa (cannoni). Il Sindaco con propria Ordinanza può vietare l'utilizzo di particolari attrezzature in tutto o parte del territorio comunale.
6. Sono esclusi dal precedente comma gli interventi di irrorazione che riguardano alberi da frutto e viti. E' da vietare comunque il trattamento in condizioni di rischio tali da causare fenomeni di deriva in direzione di abitazioni o aree sensibili secondo quanto previsto dall' art. 15 D.lgs. 150/12.
7. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve:

- a) interrompere immediatamente il trattamento in atto;
- b) mettere in atto tutte le precauzioni atte ad evitare situazioni di pericolo per persone e/o cose;
- c) segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato;
- d) comunicare immediatamente il fatto al Sindaco e/o agli Uffici Comunali preposti.

Art. 47

Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.
2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.
3. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.
5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.
6. E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; l'utilizzo di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la redistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.
7. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 48

Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. Lo smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere effettuato in conformità alla normativa vigente. In caso di deposito temporaneo, i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati nel rispetto di quanto indicato nella scheda di sicurezza, in luoghi protetti e inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali, in appositi contenitori opportunamente etichettati ed evitando la formazione di percolati. In ogni caso la gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve avvenire in condizioni da non arrecare danno e/o pregiudizio per l'ambiente e/o le persone.

Art. 49

Distribuzione di esche avvelenate

1. Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, limacidi, ecc., in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli. I cartelli devono

essere posizionati nelle vicinanze delle esche e in posizione visibile, in conformità alla normativa vigente.

Art. 50

Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura

1. Ai sensi della normativa vigente, durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee.

Art. 51

Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo ove sono in produzione colture da reddito, è di norma vietato, salvo l'autorizzazione del proprietario del fondo stesso.

Art. 52

Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.
2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno".

Capo VII

Gestione dei liquami zootecnici, dei letami e di altri prodotti organici

Art. 53

Definizione di liquame

1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento non palabile.
2. In generale, sono assimilati al liquame, se esclusivamente provenienti dall'attività di allevamento:
 - a) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - b) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
 - c) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
 - d) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
 - e) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
 - f) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti di allevamento se mescolate ai liquami e destinate ad utilizzo agronomico.

Art. 54

Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici

1. Nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale, l'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alla presentazione della Comunicazione e del Piano di utilizzazione agronomica (PUA) e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.P.Reg. 03/Pres. dell'11 gennaio 2013.

Art. 55

Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici, di nuova realizzazione, devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.
2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta idraulica, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.
3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di recinzioni di adeguata altezza e realizzate in modo da impedirne lo scavalco.
4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.Reg. n. 3 del 12/01/2013.
6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione.
7. In ogni caso i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami devono essere gestiti in modo da evitare l'emissione di odori molesti sul territorio, la proliferazione di insetti, roditori e animali infestanti nonché in modo da evitare disagio alle abitazioni di terzi.

Art. 56

Definizione di letami

1. Ai sensi del D.P.Reg. n. 3 del 12/01/2013, si definiscono letami gli effluenti di allevamento palabili provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera.
2. Le lettiere di cui al comma 1 devono essere realizzate utilizzando materiali di esclusiva origine vegetale.
3. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - a) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - b) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - c) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di suini, bovini, ovini-caprini e conigli;

- d) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio.

Art. 57

Stoccaggio dei letami

1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i nuovi contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei letami devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta idraulica, dotate di idoneo cordolo perimetrale ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato;
le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi. L'art. 7 del D.P.Reg. n. 3 del 12/01/2013 specifica le caratteristiche di tali contenitori e il loro dimensionamento.
2. In ogni caso lo stoccaggio dei letami deve essere effettuato in modo da evitare l'emissione di odori molesti sul territorio, la proliferazione di insetti, roditori e animali infestanti nonché in modo da evitare disagio alle abitazioni di terzi.

Art. 58

Trasporto dei liquami zootecnici, dei letami e altri ammendanti organici

1. Lungo le strade il trasporto dei liquami zootecnici, dei letami e altri ammendanti organici deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.
2. Ove previsto, il trasporto dei liquami zootecnici e dei letami deve essere eseguito secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.Reg. n. 3 del 12/01/2013.

Art. 59

Spargimento dei liquami zootecnici, dei letami e altri ammendanti organici

1. Lo spargimento dei liquami zootecnici, dei letami e altri ammendanti organici potrà essere effettuato su tutto il territorio agricolo comunale a condizione che sia effettuato con contemporaneo interramento o, in alternativa, si dovrà provvedere al successivo immediato interramento da effettuarsi al termine delle operazioni di spargimento.

Art. 60

Spargimento dei liquami zootecnici, in vicinanza di centri abitati e singole abitazioni

1. Lo spargimento dei liquami zootecnici, dei letami e degli altri ammendanti organici ad una distanza inferiore ai 150 metri da un centro abitato e ad una distanza inferiore di 100 mt da singole abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di interramento.

Art. 61

Concimazione organica con liquami e letami

1. La concimazione dei fondi con sostanze organiche dovrà essere effettuata in conformità alle norme della buona pratica agricola:
 - a) sono vietati gli stoccaggi di effluenti sui terreni;

- b) in deroga al comma precedente potranno essere effettuati stoccaggi temporanei sui terreni solo se funzionali alle operazioni di spargimento, limitati nel tempo e nel rispetto di quanto riportato nei successivi commi
- c) nello spargimento dei liquami dovranno essere evitati ristagni e lagunaggi;
- d) dovranno essere altresì evitati ruscellamenti con interessamento di fondi vicini, capezzagne e strade;
- e) non dovranno essere riversati effluenti di alcun tipo in fossi, canali e corsi d'acqua in genere;
- f) dovrà essere evitata l'emissione di odori molesti durante lo spargimento di prodotti organici con caratteristiche odorose rilevanti;
- g) per utilizzo dei prodotti di cui al punto precedente si dovrà provvedere allo spargimento e contemporaneo interrimento con utilizzo di idonee attrezzature munite di interratori, nell'impossibilità tecnica di utilizzo di tale attrezzature si dovrà provvedere al successivo immediato interrimento, da effettuarsi al termine delle operazioni di spargimento.

Art. 62

Concimazione con ammendanti organici diversi dai liquami e dai letami

1. Gli ammendanti organici, materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservare o migliorare le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, sono definiti dal D.lgs. n. 75 del 29/04/2010.
2. Prima dell'utilizzazione agronomica degli ammendanti organici diversi dai liquami zootecnici e dai letami, l'utilizzatore finale degli stessi, dovrà dare comunicazione per iscritto all'Ufficio Tecnico, con anticipo di almeno tre giorni lavorativi, indicando:
 - a) La data dell'operazione
 - b) I terreni in oggetto di fertilizzazione indicando la superficie e gli estremi catastali;
 - c) Il titolo di possesso dei terreni;
 - d) La quantità di ammendante organico apportato.
 - e) Certificazione relativa alla composizione chimica del prodotto
3. All'Ufficio Tecnico è affidato il compito di raccogliere i dati di cui al punto precedente, effettuare verifiche sui terreni e analizzarne i risultati in riferimento agli effetti sulle caratteristiche chimico-fisiche, in autonomia o avvalendosi di consulenze specifiche.
4. La concimazione dei terreni con ammendanti organici dovrà essere effettuata in conformità alle norme di buona pratica agricola:
 - a) Gli accumuli, anche temporanei, degli ammendanti organici sui terreni dovranno essere autorizzati dal Comune;
 - b) Dovrà essere evitata qualsiasi emissione di odori sia durante le fasi di trasporto che durante lo spargimento sui terreni agricoli di ammendanti organici diversi dai liquami e dai letami;
 - c) Per l'utilizzo dei prodotti di cui al punto precedente si dovrà provvedere al contestuale immediato interrimento degli stessi, indipendentemente dalla dimensione della superficie oggetto dello spargimento;
 - d) In deroga al punto precedente si potranno effettuare spargimenti superficiali, senza interrimento, nei frutteti e vigneti, previa autorizzazione del Comune.

Capo VIII

Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

Art. 63

Vendita diretta di prodotti agricoli

1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e del settore agricolo (D.Lgs. n. 226 e D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, di seguito denominati p.a., consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.
3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei p.a., in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.
4. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei p.a. è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
5. La vendita diretta al consumatore finale dei p.a., può iniziare contestualmente all'invio della comunicazione stessa.

Art. 64

Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

1. Si definiscono p.a. non trasformati (produzione primaria) gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.
2. La vendita dei p.a. non trasformati, direttamente sul campo o presso la sede aziendale non prevede notifica all'Autorità Sanitaria territorialmente competente.

Art. 65

Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati:
 - a) i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
 - b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.
2. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di p.a. trasformati sono soggetti alla notifica all'Autorità Sanitaria territorialmente competente (NIA) come previsto dalla normativa sanitaria vigente (Reg. 852/2004/CE sull'igiene dei prodotti alimentari).

Capo IX

Sanzioni

Art. 66

Soggetti accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni del presente regolamento sono svolte principalmente dalla Polizia locale, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24/11/1981 n. 689. Resta ferma la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500.

Art. 67

Contestazione e notificazione

1. La violazione di una disposizione del presente regolamento dalla quale consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata mediante la redazione di apposito verbale.
2. Il verbale di accertamento deve contenere:
 - a) l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale;
 - b) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata;
 - c) le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
 - d) la descrizione del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati, l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violate;
 - e) le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione;
 - f) l'avvenuta contestazione della violazione o, nei casi di impossibilità, i motivi della mancata contestazione;
 - g) la sottoscrizione del verbalizzante;
 - h) in caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto, anche per ricevuta di copia, dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale od a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al verbale stesso.
3. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai soggetti interessati con le modalità e nei termini previsti dalle leggi vigenti.
4. In caso di concorso di persone nella violazione, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 24/11/1981 n. 689, ad ognuna di esse deve essere contestata la violazione o notificato il relativo verbale.
5. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo della sanzione e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità

competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 70 del presente Regolamento.

Art. 68

Pagamento in misura ridotta

1. Entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24/11/1981 n. 689, oltre alle spese di accertamento e notifica, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, ovvero al versamento della somma predeterminata quale pagamento misura ridotta.
2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione pecuniaria.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 non estingue l'obbligazione e la somma versata è trattenuta quale acconto di quella necessaria alla completa estinzione dell'obbligazione.
4. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria o di una misura di ripristino, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio, precludendone l'ulteriore corso anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24/11/1981 n. 689.
5. Il pagamento è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti in materia. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani del soggetto accertatore.

Art. 69

Soggetto competente ad applicare la sanzione

1. Il soggetto competente ad applicare le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento è individuato, ai sensi degli articoli 48 e 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., nel Comandante la Polizia Locale.
2. Ove per singoli casi particolari si manifesti una evidente situazione di incompatibilità in capo al soggetto come sopra individuato, competente ad emettere i provvedimenti di cui al comma precedente è il Segretario Comunale.
3. Il soggetto competente ad applicare la sanzione garantisce, con propri atti, il tempestivo e corretto svilupparsi del relativo procedimento amministrativo.

Art. 70

Ricorso avverso il verbale di accertamento

1. Entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore e gli obbligati in solido possono proporre ricorso in carta semplice contenente scritti e/o memorie difensive, indirizzato al Comandante la Polizia Locale. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.
2. Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati, con avviso, il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione avanti al responsabile del procedimento, da tenersi entro 60 giorni dalla richiesta. Dell'audizione viene redatto apposito verbale. Qualora l'interessato,

senza giustificato motivo, non si presenti per l'audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da essa.

3. La richiesta di audizione personale sospende il termine di conclusione del procedimento che decorre nuovamente dal giorno in cui l'audizione si tiene oppure il richiedente non si presenta per la stessa.
4. Il ricorso può essere presentato direttamente al protocollo generale del Comune, ovvero inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, ai fini della tempestività, il ricorso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata.

Art. 71

Rapporto ai fini dell'applicazione della sanzione

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 24/11/1981 n.689 (connessione obbiettiva con un reato), qualora non venga effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende l'accertatore trasmette, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, al Dirigente o dal Responsabile di servizio preposti:
 - a) l'originale del verbale di accertamento;
 - b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione della violazione;
 - c) le proprie deduzioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati;
 - d) quant'altro ritenuto necessario ai fini dell'adozione dei successivi provvedimenti.

Art. 72

Ordinanza-Ingunzione

1. Qualora sia presentato ricorso, il Dirigente o il Responsabile di servizio preposti, provvedono nei modi previsti dall'art. 18 della Legge 24/11/1981 n.689, adottando il provvedimento finale.
2. Qualora il ricorso evidenzi argomenti o contenga documentazioni che, ad avviso del responsabile del procedimento di cui al presente articolo, necessitino di pareri o chiarimenti tecnici, gli atti vengono trasmessi all'Ufficio dal quale dipende il soggetto accertatore, con la richiesta di controdeduzioni. In mancanza di risposta il responsabile del procedimento prosegue comunque nell'istruttoria sulla base degli atti in suo possesso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il soggetto competente ad applicare la sanzione, sulla base del rapporto di cui all'art. 71 del presente regolamento, emette provvedimento motivato con il quale ingiunge il pagamento della sanzione comprensiva delle spese di procedimento nonché degli eventuali costi sostenuti per la rimozione e/o il ripristino di quanto abusivamente compiuto, ovvero ordina l'archiviazione degli atti.
4. Nell'ordinanza-ingunzione sono indicate le modalità ed il termine per il pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
5. Con l'ordinanza ingunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le eventuali sanzioni accessorie.

art. 73

Opposizione all'ordinanza-ingunzione

1. L'opposizione avverso l'ordinanza-ingunzione è regolata dagli articoli 22 e seguenti della Legge 24/11/1981 n.689 e dalle altre norme in materia.

art. 74

Sanzioni accessorie e misure di ripristino

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie è regolata dalla Legge 24/11/1981 n. 689.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano, ove previsto, l'applicazione di misure amministrative finalizzate a ripristinare gli interessi pubblici compromessi dalle violazioni accertate.
3. Le misure di ripristino di cui al comma 2 consistono nel:
 - a) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere ed installazioni abusive;
 - b) obbligo di sospendere una determinata attività.
4. Qualora dalla violazione di una norma del presente regolamento derivi un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la misura dell'obbligo del ripristino e rimozione delle eventuali opere ed installazioni abusive. In tal caso l'accertatore diffida il trasgressore e/o gli obbligati in solido, mediante intimazione nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive. Analogamente si procede nel caso dell'obbligo di sospensione di una determinata attività.
5. Qualora il trasgressore e/o gli obbligati non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, con successivo provvedimento, adottato nel rispetto delle norme contenute nella Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., agli stessi è intimato di provvedervi ed assegnato un termine perentorio proporzionato all'entità dell'opera di ripristino da compiersi ed alla situazione concreta, non superiore a 30 giorni.
6. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla intimazione di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune nei modi previsti dall'ordinamento e nel rispetto delle norme contenute nella Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. , ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido, con l'ordinanza-ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero negli altri modi previsti dalla legge.
7. L'inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 5 e 6, fatta salva la sanzione prevista per la violazione commessa e quella eventuale di natura penale, comporta l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00. In caso di protrazione della violazione, la sanzione di cui al precedente comma si applica per ogni giorno di calendario in cui la stessa si protrae.

art. 75

Soggetto competente ad applicare le misure di ripristino

1. L'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 74, commi 5 e 6, è di competenza del Comandante la Polizia Locale.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende l'accertatore trasmette, entro 5 giorni dalla data di accertamento della violazione, copia del relativo verbale al Comando della Polizia Locale.

Capo X

Entrata in vigore del regolamento

Art. 76

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

Glossario

A.A.S.	Azienda per l' Assistenza Sanitaria n.5 "Friuli Occidentale"
C.C.	Codice Civile
C.d.S.	Codice della Strada
CE	Comunità Europea
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.G.R.	Decreto del Presidente della Giunta Regionale
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
D.P.Reg.	Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
L.R.	Legge Regionale
NIA	Nuova Impresa Alimentare
N.T.A.	Norme Tecniche di Attuazione
p.a.	prodotti agricoli
R.D.	Regio Decreto
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni

Scala Beaufort

Valutazione pratica della velocità del vento fino ad una altezza di 10 m su terreno piatto
(allegato al Regolamento di Polizia Rurale)

grado	velocità (km/h)	tipo di vento	velocità (nodi)	caratteri	velocità (m/s)
0	0 - 1	calma	0 - 1	il fumo ascende verticalmente; il mare è uno specchio.	< 0.3
1	1 - 5	bava di vento	1 - 3	il vento devia il fumo; increspature dell'acqua.	0.3 - 1.5
2	6 - 11	brezza leggera	4 - 6	le foglie si muovono; onde piccole ma evidenti.	1.6 - 3.3
3	12 - 19	brezza	7 - 10	foglie e rametti costantemente agitati; piccole onde, creste che cominciano ad infrangersi.	3.4 - 5.4
4	20 - 28	brezza vivace	11 - 16	il vento solleva polvere, foglie secche, i rami sono agitati; piccole onde che diventano più lunghe.	5.5 - 7.9
5	29 - 38	brezza tesa	17 - 21	oscillano gli arbusti con foglie; si formano piccole onde nelle acque interne; onde moderate allungate.	8 - 10.7
6	39 - 49	vento fresco	22 - 27	grandi rami agitati, sibili tra i fili telegrafici; si formano marosi con creste di schiuma bianca, e spruzzi.	10.8 - 13.8
7	50 - 61	vento forte	28 - 33	interi alberi agitati, difficoltà a camminare contro vento; il mare è grosso, la schiuma comincia ad essere sfilacciata in scie.	13.9 - 17.1
8	62 - 74	burrasca moderata	34 - 40	rami spezzati, camminare contro vento è impossibile; marosi di altezza media e più allungati, dalle creste si distaccano turbini di spruzzi.	17.2 - 20.7
9	75 - 88	burrasca forte	41 - 47	camini e tegole asportati; grosse ondate, spesse scie di schiuma e spruzzi, sollevate dal vento, riducono la visibilità.	20.8 - 24.4
10	89 - 102	tempesta	48 - 55	rara in terraferma, alberi sradicati, gravi danni alle abitazioni; enormi ondate con lunghe creste a pennacchio.	24.5 - 28.4
11	103 - 117	fortunale	56 - 63	raro, gravissime devastazioni; onde enormi ed alte, che possono nascondere navi di media stazza; ridotta visibilità.	28.5 - 32.6
12	oltre 118	uragano	64 +	distruzione di edifici, manufatti, ecc.; in mare la schiuma e gli spruzzi riducono assai la visibilità.	32.7 +